



# COMUNE DI LONIGO - T.A.S.I. 2015

La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

I presupposti impositivi e le modalità di calcolo sono gli stessi utilizzati per l'IMU; rientrano però, tra i soggetti obbligati al versamento anche i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, e dei fabbricati rurali strumentali esclusi dall'anno 2013 dall'IMU.

## **CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:**

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti e le aree edificabili. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Questo significa ad esempio che nel caso di un immobile concesso in locazione sia il proprietario sia l'inquilino dovranno pagare una quota della tassa dovuta per quell'immobile.

Per il 2015, la TASI è dovuta in misura del **70% a carico del proprietario/titolare di diritto reale e del 30% a carico dell'occupante.**

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare.

## **COSA VIENE TASSATO:**

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- Aree fabbricabili.

I Terreni agricoli sono ESENTI.

## **VALORE SUL QUALE SI CALCOLA L'IMPOSTA:**

### **Stessa base imponibile dell'IMU.**

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale, come risulta dai certificati catastali, aumentata del 5% (come per l'ICI), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A10) e per le cat. C2, C6 e C7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C3, C4 e C5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A10 e D5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D5).
- x 55 per i fabbricati della cat. C1.

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

## **ALIQUOTE da applicare alla base imponibile:**

in data 9 aprile 2015 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

aliqu. per mille	<b>ALIQUOTE IMU - TASI 2015</b>	aliqu. per mille
<b>IMU</b>	<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>TASI</b>
<b>4</b>	abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze	<b>2</b>
<b>esente</b>	abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze	<b>2</b>
	abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili non risultino locati;	
<b>7,6</b>	ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la quantità stabilita nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 2, della Legge 214/2011	<b>2</b>
<b>4,6</b>	Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014	<b>0</b>
<b>6,6</b>	unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica	<b>2</b>
<b>7,6</b>	unità immobiliari inagibili	<b>2</b>
<b>8,6</b>	aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge non specificati nel presente elenco)	<b>2</b>
<b>10,6</b>	Unità immobiliari accatastate in categoria D5	<b>0</b>
<b>esente</b>	immobili rurali strumentali	<b>1</b>
<b>7,6</b>	terreni agricoli	<b>esente</b>

## DETRAZIONI TASI:

€. 100,00: ai nuclei familiari, in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze (**non spetta quindi se si posseggono, anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli**), con un soggetto, residente, portatore di handicap e con invalidità permanente pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorità secondo la Legge 104/92. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.

€. 50,00: ai nuclei familiari in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze, (**non spetta quindi se si posseggono, anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli**), con un numero di figli fiscalmente a carico con età inferiore ad anni 26, residenti, superiore a due; tale detrazione si intende applicabile per ogni figlio fiscalmente a carico oltre il secondo. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.

## COME E QUANDO VERSARE:

L'imposta è dovuta, come per l'IMU, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La TASI non è dovuta qualora l'importo calcolato sia uguale o inferiore a € **12,00** per contribuente per anno.

<b>Acconto 16 giugno 2015</b>	<b>50%</b>
-------------------------------	------------

<b>Saldo 16 dicembre 2015</b>	<b>50%</b>
-------------------------------	------------

Si comunica che **il Comune non invierà i modelli per il pagamento** della TASI, e quindi il calcolo del tributo deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente. **Sul sito internet del Comune è disponibile dal 10/04/2015 una nuova applicazione che consente il calcolo dell'IMU e della TASI** e la stampa dei modelli per il pagamento.

Si informa che **è possibile richiedere il calcolo della TASI all'Ufficio Tributi tramite posta elettronica o previa richiesta telefonica.**

**Per i mesi di Maggio e Giugno sarà attivo un call center al numero verde**

**800944878** al quale risponderanno degli operatori che registreranno le richieste di invio dei modelli di pagamento, esclusivamente relative alla TASI, **tale numero non fornisce informazioni sull'imposta.** Per chi è in affitto o possiede

immobili dati in affitto è necessario fornire all'Ufficio la copia dei contratti di locazione e a tal fine il call center fisserà un appuntamento per la consegna dei documenti, il prospetto di calcolo e i modelli per il versamento verranno spediti successivamente per posta ordinaria o posta elettronica.

La richiesta di calcolo può essere effettuata anche **tramite posta elettronica ([tributi@comune.lonigo.vi.it](mailto:tributi@comune.lonigo.vi.it))**, fornendo i dati del proprietario e, per gli immobili utilizzati da altri soggetti o per chi non è proprietario, il contratto di affitto o gli estremi catastali degli immobili utilizzati. Visto l'elevato numero di utenti si chiede cortesemente di preferire, per chi ne è provvisto, la **richiesta via mail** in modo da lasciare spazio per gli appuntamenti a chi non è dotato dello strumento suddetto. **Si prega di attivarsi quanto prima per poter permettere all'Ufficio di rispondere nei tempi adeguati.**

**CODICI** da utilizzare per il versamento TASI mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):

**Sezione = EL (per F24 semplificato)**

**codice Comune E682**

<b>3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze</b>
<b>3959 TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale</b>

<b>3960 TASI su aree fabbricabili</b>
<b>3961 TASI su altri fabbricati</b>

L'Ufficio Tributi è disponibile per fornire informazioni sulla corretta applicazione del tributo.

**Contatti: 0444/720230-720261 – mail: [tributi@comune.lonigo.vi.it](mailto:tributi@comune.lonigo.vi.it)**